

Come si consolida un'anomalia bibliotecaria

*A proposito della nuova legge sul deposito
legale in Italia*

Giuseppe Vitiello

vitiello@fastwebnet.it

1. Introduzione

In Italia molte iniziative e istituzioni bibliotecarie sono oggi denominate europee o hanno un orientamento europeo. Si può leggere questa tendenza come uno stimolo – il tentativo di mettersi al passo con le politiche pubbliche europee nel settore – ma anche come un sintomo – l'impossibilità cioè che i problemi bibliotecari italiani (che sono tanti, e di lunga durata) riescano a trovare soluzioni nazionali, e il desiderio, o magari la velleità, che le risposte possano essere formulate in una cornice più ampia, dove maggiori o meglio applicate sono la visione in prospettiva e l'esperienza professionale.

L'anomalia bibliotecaria e biblioteconomica italiana è stata già illustrata,¹ ma si ripropone costantemente in un modo, si direbbe, strutturale. La recente legge sul deposito legale dei documenti (legge 15 aprile 2004, n. 106, pubblicata nella GU 27 aprile 2004, d'ora in poi: Legge) e il successivo Regolamento approvato con dpr 3 maggio 2006, n. 252 (GU 18 agosto 2006, d'ora in poi: Regolamento) sono forse un esempio flagrante della vischiosità istituzionale e delle derive burocratiche cui vanno incontro anche iniziative altrimenti animate da lodevoli intenzioni, che vorrebbero correggere le storture e le aberrazioni del passato.

Fino all'approvazione della Legge e del Regolamento, infatti, l'impalcatura giuridica del deposito legale in Italia era un provvedimento censorio totalmente fuori dalla storia e dalla biblioteconomia (legge 374/1939, completata dal decreto luogotenenziale 660/1945), il quale prevedeva la consegna di cinque esemplari alle biblioteche depositarie facendole controllare previamente dalle prefetture. La Legge e il Regolamento appena approvati convertono in misura culturale una reminiscenza fascista, anomala non solo in rapporto alle altre situazioni europee, ma anche allo spirito liberale della Costituzione italiana, e premiano gli sforzi del Ministero per i beni e le attività culturali e ambientali, e dell'AIB, l'associazione italiana dei bibliotecari, che si sono battuti con grande tenacia per ottenere tale riforma.

In questo articolo ci proponiamo di interpretare la Legge e il Regolamento alla luce del quadro normativo e delle pratiche degli altri paesi europei, e di effettuare una prima valutazione del loro possibile impatto sui servizi bibliografici e bibliotecari nazionali. Coloro che hanno confidenza con la tematica del deposito legale possono cominciare a leggere l'articolo dal paragrafo 5; i decisori che operano nelle istituzioni coinvolte nel deposito legale possono andare direttamente al paragrafo 6.

2. Il deposito legale in Europa: evoluzione di un istituto

Ho esaminato in dettaglio il deposito legale e i servizi bibliografici in Europa nel mio volume *Alessandrie d'Europa*, dal quale ho tratto gli esempi presenti in questo articolo e cui rinvio il lettore che voglia approfondire la questione.² Qui basterà ricordare che la percezione dell'importanza della conservazione del patrimonio bibliografico e della salvaguardia della memoria come promozione dell'identità di un paese è una conquista recente, maturata durante la Rivoluzione francese e consolidatasi nell'Ottocento, man mano che si formano o si consolidano gli stati nazionali, si affermano le sovranità territoriali e si costituisce la maggior parte dei sistemi bibliotecari europei. La raccolta di pubblicazioni attraverso il deposito legale rappresenta uno dei mezzi fondamentali di costruzione della collezione nazionale di riferimento ed entra stabilmente, già dal primo Novecento, a far parte del paesaggio legislativo di ogni paese. Nel corso del XX secolo, il principio della sovranità territoriale degli stati si salda alla causa dell'autodeterminazione dei popoli e rafforza la costruzione delle identità nazionali e, di conseguenza, l'affermazione su scala internazionale delle leggi sul deposito legale. A dire il vero, queste ultime non suscitano gli entu-

siasmi degli editori, che mal sopportano di alimentare a loro spese una raccolta nazionale. Fino alla fine degli anni Settanta, di fronte a un materiale quasi esclusivamente cartaceo, la riflessione corrente in materia sembra concentrarsi su tre preoccupazioni teoriche:

- a) l'esaustività della raccolta, misurata come tasso percentuale di copertura in rapporto alla produzione nazionale libraria;
- b) l'allargamento delle collezioni dal materiale tradizionale (monografie, periodici, carte geografiche, stampati) alle nuove tipologie di pubblicazioni (microforme, audiovisivi, produzione cinematografica);
- c) l'attuazione coattiva, e più in particolare le sanzioni da comminare in caso di non osservanza del deposito.

Le *Guidelines for legal deposit legislation*, adottate dall'Unesco nel 1981,³ segnano il punto culminante di questa riflessione. Come molti dei documenti Unesco sulle biblioteche, saranno riprese in modo quasi integrale nelle legislazioni di molti paesi.

Al quadro normativo appena enunciato si affiancano due problemi gestionali: il numero di copie da richiedere agli editori e la natura delle biblioteche depositarie. In quegli anni – siamo intorno al 1970 – le biblioteche sono tra le poche istituzioni che si occupano prevalentemente di diffusione dell'informazione e fanno registrare tassi di affluenza molto elevati, che in alcuni paesi (ad esempio in Scandinavia) arrivano al 70% della popolazione. Le riforme sul deposito legale tendono quindi a moltiplicare le copie di deposito per timore che il loro uso persistente possa alterare il materiale librario; si afferma così la tendenza a consegnare due o tre copie, una delle quali è riservata alla collezione nazionale, mentre le altre sono finalizzate alla circolazione del libro su scala nazionale.

Non essendo preparate a trattare le nuove tipologie di materiale (l'audiovisivo, i film), le biblioteche nazionali (in genere, le istituzioni depositarie della raccolta nazionale) cedono la tutela del materiale non librario a istituti aventi missioni, compiti e competenze particolari. È appunto in quegli anni che nascono alcuni centri specializzati nella tutela e nel trattamento del materiale "speciale", come il National Sound Archive in Gran Bretagna, l'Institut national de l'audiovisuel in Francia o il Deutsches Musikarchiv in Germania. Il tasso di copertura raggiunge quasi il 100% per le pubblicazioni in formato cartaceo e risulta invece sensibilmente più ridotto per le altre tipologie di materiale.

Se le competenze in materia di conservazione sono disperse, non è così per la produzione dei servizi bibliografici nazionali, assegnata a un'agenzia bibliografica ospitata in genere dalla biblioteca nazionale. Accanto alle serie tradizionali riguardanti le monografie e i periodici nascono allora serie speciali dedicate alle microforme, al materiale audiovisivo e discografico, ai film e alle altre tipologie di materiale.⁴

3. Il mutamento di prospettiva degli anni Ottanta

Proprio quando il deposito legale sembra aver raggiunto una maturità di formulazione legislativa, il cosiddetto boom dell'informazione e il vertiginoso incremento delle pubblicazioni provocano un radicale cambio di prospettiva. Gli obiettivi del deposito rimangono gli stessi – a) conservazione delle raccolte e b) elaborazione dei servizi bibliografici nazionali – ma si precisano meglio le strategie di assorbimento del flusso di pubblicazioni, rendendo prioritaria la problematica gestionale. Il cambiamento riguarda l'ambito del deposito, il concetto di esaustività, le relazioni con gli editori, l'accentramento delle raccolte in un'istituzione depositaria e, infine, il coordinamento delle politiche di raccolta e di trattamento delle collezioni depositate.⁵

Cominciamo con l'ambito della raccolta e con il principio di esaustività applicato alle collezioni. Nel corso del XIX e del XX secolo la raccolta per deposito ha sempre aspirato all'esaustività; alla fine del XX secolo, però, il flusso alluvionale delle pubblicazioni impone ambizioni più misurate: le politiche diventano più realistiche e attente ai contenuti culturali. È senz'altro pura ideologia ritenere di potere disegnare il canone culturale degli anni a venire sulla base delle aspettative del presente (quanta letteratura oggetto di avido studio da parte degli storici del libro era considerata spazzatura nel Sei e Settecento!), ma è ancora più ideologico stare a braccia conserte e confidare in sensibili quanto improbabili incrementi di risorse finanziarie, illudendosi di poter controllare la straripante massa di pubblicazioni in ingresso. Verso la fine degli anni Ottanta molte istituzioni depositarie europee cominciano a mettere in atto delle pratiche di selezione, almeno sui contenuti iscritti in formati particolari. Quali audiovisivi occorre selezionare? Va conservata anche la pubblicità? Che atteggiamento bisogna tenere nei confronti delle ristampe? È appunto sulla base di queste considerazioni che si stabiliscono i criteri di selezione. La costruzione della collezione nazionale non è più un'operazione inerte di raccolta, ma il frutto di un'attività biblioteconomica ragionata: tramontata l'illusione che si possa raccogliere tutto e per sempre (*all and for ever*), nasce il concetto di esaustività nella selezione, vale a dire una copertura elevata, ma solo all'interno di alcuni filoni di raccolta. Questa politica è peraltro confor-

Questa politica è peraltro confor-


tata dai dati allarmanti riguardanti lo stato di conservazione delle collezioni. Il 25% dei libri delle biblioteche americane pubblicati dopo il 1848 (corrispondente a circa 70 milioni di volumi) minaccia di ridursi letteralmente in polvere. Nelle biblioteche europee, dove è concentrata buona parte della produzione editoriale dell'Ottocento, la fragilità del supporto cartaceo riguarda almeno un terzo del patrimonio librario. In pochi anni, il 12% del patrimonio bibliografico tedesco è destinato a sparire e il 70% dei libri pubblicati nel corso del XX secolo diverrà ben presto inutilizzabile!⁶

Se si vuole quindi alimentare una collezione nazionale, occorre procedere a costosi lavori di conservazione e restauro di intere collezioni, e non di singoli manufatti. Nel deposito legale la questione critica non è più se procedere a una politica di conservazione nel momento in cui un documento entra in biblioteca o più tardi, ma se mantenerlo in vita ora o mai più. Questo mutamento di prospettiva – dall'eshaustività delle collezioni all'eshaustività interna a una selezione – è la spia di un'altra importante presa di coscienza: quella che le collezioni non si conservano per soli meriti di ospitalità, ma hanno bisogno di comportamenti attivi di tutela per poter sopravvivere. La Staatsbibliothek di Berlino, ad esempio, che con i suoi 9 milioni e mezzo di volumi è una delle maggiori biblioteche al mondo, ha stimato che i fabbisogni di intervento conservativo riguardano circa la metà del patrimonio librario conservato: 1,2 milioni di volumi andrebbero rilegati; 1,3 milioni di libri dovrebbero essere sottoposti a un trattamento immediato di deacidificazione e 2,2 milioni di volumi hanno bisogno di essere microfilmati.

Il secondo cambiamento, anch'esso radicale, riguarda la relazione

con gli editori, da sempre irta di difficoltà. Nella percezione tradizionale gli editori hanno sempre visto il deposito legale come "un esproprio senza compensazione", un istituto da trascurare o addirittura evadere, come mostrano le leggi che si sono susseguite senza sosta dal Cinquecento ad oggi (segno inequivocabile di una legge mal applicata). Verso gli anni Novanta il rapporto assume invece toni amichevoli; bibliotecari e editori sembrano convergere nella ricerca di soluzioni comuni. Qual è la chiave di questo riavvicinamento? Senza dubbio essa è la produzione dei servizi bibliografici nazionali, che sono per le biblioteche un elemento fondante di valorizzazione

del patrimonio bibliografico e per gli editori una forma di pubblicità gratuita per le loro pubblicazioni. I servizi bibliografici permettono il recupero dell'informazione bibliografica, che è determinante per qualunque acquirente; non solo, l'inserimento della registrazione bibliografica nei cataloghi e nelle basi di dati permette agli editori di essere presenti in modo permanente nei vari circuiti commerciali, e di godere di visibilità e di pubblicità, due caratteristiche sempre più importanti in un'economia dell'informazione dove le condizioni di accesso alla conoscenza sono importanti quanto la conoscenza stessa. Il terzo cambiamento è l'accentramento della raccolta o almeno il



Particolare di un dipinto di Miria Malandri

coordinamento tra le istituzioni depositarie. Laddove un tempo si favoriva il decentramento, ora si tende a concentrare le pubblicazioni in uno o pochi punti, mantenendo uno stretto coordinamento tra le istituzioni depositarie. L'Institut national de l'audiovisuel, un'impresa pubblica nata nel 1974 con finalità commerciali, è ospitato a partire dal 1998 dalla Bibliothèque nationale de France, con la quale condivide, oltre ai locali, anche l'expertise. Il National Sound Archive, nato nel 1955, entra a far parte della British Library nel 1983. Lo stesso accade alle biblioteche nazionali norvegese e finlandese, che incamerano i dipartimenti dell'audiovisivo. Da parte sua, il Deutsches Musikarchiv faceva parte della Deutsche Bibliothek (oggi Deutsche Nationalbibliothek) fin dal 1970.

La mutata percezione del deposito legale porta a un rafforzamento della produzione dei servizi bibliografici nazionali. Le diverse serie delle bibliografie nazionali includono praticamente qualunque documento, quale che sia il suo supporto e il suo formato. L'efficienza dei servizi bibliografici è raggiunta o attraverso il rafforzamento delle agenzie bibliografiche nazionali (Deutsche Nationalbibliothek, Biblioteca nazionale norvegese), o grazie all'acquisto di registrazioni bibliografiche presso alcune agenzie specializzate (British Library), oppure ancora attraverso la divisione di compiti tra agenzia bibliografica nazionale e istituto depositario specializzato (Bibliothèque nationale de France).

4. Anni Novanta: l'avvento delle pubblicazioni elettroniche

Verso la metà degli anni Novanta, le biblioteche nazionali europee depositarie sono investite, e in parte travolte, dal ciclone delle pub-

blicazioni elettroniche. Il quadro generale del deposito legale non ne esce mutato, ma si rafforzano alcune tendenze e ne emergono di nuove. Sono intensificati il pragmatismo delle scelte (ad esempio, i criteri selettivi nel deposito dei siti web, grazie ad efficaci accorgimenti tecnici), la collaborazione con gli editori e le soluzioni organizzative, tutte improntate a chiari schemi centralizzatori o sistemici di impronta razionalizzatrice. Tra le novità si segnalano le soluzioni tecnologiche, il diritto d'autore e la natura della collaborazione istituzionale nelle politiche di conservazione delle risorse elettroniche.

L'aspetto tecnologico è forse lo scoglio meno arduo da superare. Degli emulatori di sistema permettono oggi di incamerare e replicare all'interno dei server senza particolari difficoltà i siti web e altre tipologie di pubblicazioni elettroniche. Il diritto d'autore vede ancora oggi bibliotecari e editori su fronti contrapposti, ma entrambe le parti avvertono l'esigenza di addivenire a una soluzione, sia perché le biblioteche non possono intraprendere una politica di conservazione per risorse di cui non hanno il diritto di possesso, ma solo di accesso, sia perché non è compito degli editori mantenere l'accesso ai loro archivi di pubblicazioni elettroniche ai soli fini culturali della preservazione della memoria e dell'identità nazionale.

I servizi bibliografici diventano ancora più determinanti per favorire l'accesso alle pubblicazioni. La strategia di rafforzamento implica non solo la moltiplicazione delle serie delle bibliografie nazionali (con l'aggiunta della serie ER, Electronic Resources), ma anche lo sviluppo di formati di distribuzione nelle diverse famiglie di metadati, al fine di rendere disponibile la notizia bibliografica su più piattaforme bibliotecarie, editoriali e informative. Le soluzioni escogitate in merito al

diritto d'autore sono sempre più collegate all'accesso. Sono stati messi a punto degli strumenti tecnici di allargamento dell'accesso (ad esempio, il *moving wall* nella collezione JSTOR),⁷ che permettono alle biblioteche, dopo un certo periodo di tempo o sulla base di una serie di restrizioni, di poter disporre totalmente di una collezione, esercitando così le politiche di conservazione più appropriate. Pur non essendo l'unica strategia, è un dato di fatto che la conservazione delle risorse digitali è istituzionalmente praticata attraverso la formula giuridica, organizzativa e tecnica del consorzio, all'interno del quale sono definite le politiche di conservazione, acquisizione, condivisione e messa a disposizione delle risorse. Le biblioteche che partecipano al sistema JSTOR, ma che non integrano dati, hanno accesso al servizio grazie a un abbonamento.⁸ Un'altra strategia è quella perseguita dal maggiore editore scientifico internazionale, Elsevier, il quale a partire dal 2002 deposita le sue pubblicazioni nella Biblioteca reale olandese.⁹ Ricapitolando le tendenze in atto nel deposito legale:

- 1) non si procede più a una raccolta inerte di materiale, ma questa è frutto di una politica ragionata e consapevole, fondata su un'attiva strategia di prevenzione e di tutela;
- 2) è indispensabile porre in essere una solida ed efficace politica di servizi bibliografici volta a valorizzare il patrimonio conservato e a favorire l'adesione degli editori al deposito;
- 3) l'eshaustività non è un dogma, ma un criterio pragmatico da applicare caso per caso; essa è auspicabile nel caso delle monografie e dei periodici, ma è da limitare per le altre categorie di materiale, alle quali va invece applicato il criterio della exhaustività nella selezione;
- 4) l'istituzione depositaria è unica per le categorie tradizionali di do-

cumenti (cartacei, ma anche audiovisivo e film); quando il deposito è distribuito su più istituzioni, il coordinamento comporta rigorose politiche di controllo e di monitoraggio; 5) le stesse politiche di coordinamento sono ancora più necessarie nella produzione dei servizi bibliografici nazionali, se questi sono affidati a più istituzioni;

6) punto chiave per una raccolta coerente e aproblematica è la collaborazione con gli editori, attuata attraverso procedure semplici e trasparenti, e l'efficienza e la rapidità nella produzione dei servizi bibliografici nazionali;

7) il deposito delle pubblicazioni elettroniche online riguarda in genere una sola istituzione; se invece le attività di digitalizzazione sono effettuate in modo decentrato, le operazioni devono essere coordinate o da un'istituzione (come è il caso della Library of Congress) o all'interno di un consorzio, dove sono trattati, oltre alla politica dei servizi bibliografici nazionali, anche i termini di diritto d'autore con gli editori, le condizioni d'accesso alle biblioteche in rete e le strategie di digitalizzazione, al fine di evitare duplicazioni e non dissipare le scarse risorse di bilancio;

8) sempre nel quadro delle pubblicazioni elettroniche, i contratti firmati con gli editori devono essere messi a punto o da un'unica biblioteca o da un consorzio di biblioteche vincolate tra loro da un accordo scritto e vincolante per tutti i partecipanti.

Queste dunque sono le grandi tendenze in Europa. Vediamo ora se Legge e Regolamento sono in linea con gli sviluppi internazionali.

5. La situazione attuale e l'impatto sui sistemi bibliotecari regionali italiani

In Italia esiste una ricca letteratura professionale sul deposito legale,

anche se la maggior parte di essa è concentrata sulle questioni di principio e non sull'osservazione dei fatti. Oltre che nel mio volume *Alessandrie d'Europa*, dove è esaminato nel dettaglio il modello italiano di servizio bibliografico rapportato a quelli europei, il lettore potrà leggere con interesse la letteratura più recente, elaborata in occasione dell'approvazione della Legge.¹⁰ È a questa letteratura che ci riferiremo, oltre che ai dati in nostro possesso, i quali ci informano che, nell'anno 2000, il tasso di successo del deposito legale delle monografie in Italia era dell'82% presso la Biblioteca nazionale di Firenze e del 72% presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma (per comparazione, nello stesso anno, il tasso di successo era del 96% in Gran Bretagna e del 90% in Germania). Questi dati mostrano, da un lato, che l'evasione in Italia è elevata e, dall'altro, che non vi è alcuna forma di coordinamento tra le due biblioteche nazionali. Con un prezzo medio di copertina di 12,00 euro (dati 2000), è stato stimato che le due biblioteche hanno perso 1.858.956,00 euro per il mancato deposito delle monografie in tre anni (1998-2000).¹¹

Quanto ai servizi bibliografici nazionali (in altri termini, la *Bibliografia nazionale italiana*, pubblicata dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze), questi seguono attualmente un modello "invertito" rispetto a quello internazionale.¹² Il modello "normale", infatti, prevede che, una volta ricevute per deposito legale le pubblicazioni da catalogare, l'agenzia bibliografica prepari tempestivamente e con accuratezza le notizie catalografiche corrispondenti e le metta a disposizione delle altre biblioteche. In Italia, invece, le registrazioni bibliografiche nazionali vengono prodotte dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze in collaborazione con le biblioteche

partecipanti al Servizio bibliotecario nazionale (SBN): una delle biblioteche SBN introduce il dato il quale, corretto e rielaborato dalla Biblioteca di Firenze a un più alto livello di autorevolezza, confluisce poi nella bibliografia nazionale. Senza dilungarci sui motivi di tale stranezza, il risultato è che solo il 36% delle pubblicazioni pervenute per deposito legale entrano nella *Bibliografia nazionale italiana* (il dato è del 2000); inoltre, essendo la catalogazione effettuata due volte (dalla prima biblioteca che crea la registrazione bibliografica e dalla bibliografia nazionale, che la rivede o la ricrea *ex novo*), il costo complessivo è di gran lunga superiore a quello degli altri paesi europei. A questa insufficienza della copertura bibliografica e ai suoi costi elevati si aggiunge la scarsa tempestività, sensibilmente al di sotto degli standard europei. Anche in questo ambito non esiste alcuna forma di collaborazione tra le due biblioteche nazionali; operazioni ridondanti e duplicazioni di funzione producono uno spreco di risorse che è stato stimato in 1.538.062,00 euro nel triennio 1998-2000 per effetto della mancata cooperazione.

Il fallimento delle politiche di deposito legale non ha conseguenze unicamente per le Biblioteche nazionali centrali di Firenze e di Roma. L'assenza di una collezione nazionale di riferimento si ripercuote sul sistema bibliotecario della penisola, che non solo non può far capo a un fondo bibliotecario nazionale come "ultima spiaggia" per rinvenire un'opera ricercata da un utente, ma è anche costretto a creare autonomamente le registrazioni bibliografiche, o perché, come abbiamo già detto, non presenti nella bibliografia nazionale (è il problema della copertura ridotta), o perché vi sono riportate con inadeguata tempestività. Non a caso il ritardo nell'uscita delle re-

gistrazioni bibliografiche ha comportato in Italia la proliferazione di agenzie bibliografiche regionali, provinciali e comunali che riversano i loro dati in SBN; inizialmente concepito come strumento riservato per la localizzazione e la fornitura di documenti, quest'ultimo è invece diventato impropriamente la risorsa bibliografica nazionale.

La Legge ha riaperto il dibattito. Dopo ben sessantacinque anni le norme censorie fasciste del 1939 contrabbandate come misure culturali sono state riviste. Due anni dopo è stata la volta del Regolamento, la cui finalità è dirimere i punti più controversi, chiarire il numero e la natura delle istituzioni depositarie, stabilire il loro coordinamento, determinare l'impalcatura teorica appropriata per la messa a punto dei servizi bibliografici nazionali, definire l'organizzazione degli archivi regionali. Ma questa Legge, questo Regolamento risolvono davvero i problemi? O invece ne creano più di quanti intendano risolverne?

Cercheremo di raggruppare le nostre successive osservazioni in tre categorie che, ci sembra, rispecchiano i principali problemi del deposito legale:

- gli obiettivi fissati dalla legge e la capacità da parte delle istituzioni depositarie italiane di poterli raggiungere;
- i soggetti depositanti e le relazioni tra istituzioni pubbliche e mondo editoriale;
- le istituzioni depositarie.

6. Gli obiettivi del deposito legale in Italia: quanto sono realistici?

Nella sua attuale formulazione (articolo 1 della legge 106/2004), il deposito legale in Italia mira a:

- realizzare l'archivio nazionale e l'archivio regionale della produzione editoriale, raccogliendo e con-

servando "i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione";

- produrre e diffondere i servizi bibliografici nazionali;
- rendere i documenti depositati consultabili e disponibili al pubblico, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore;
- documentare la produzione editoriale a livello regionale.

Si noterà immediatamente l'aspetto innovativo della legislazione italiana, che istituisce (tratto del tutto originale rispetto agli altri paesi) gli archivi regionali della produzione editoriale, riguardanti cioè il materiale librario e non librario edito nella regione. Quali siano le finalità di questi archivi, non è però chiaro, giacché entrambi – quello nazionale e quello regionale – sembrano perseguire gli obiettivi della conservazione e della produzione di servizi bibliografici. Lo dimostrano sia l'articolo 2 della Legge, sia l'articolo 5 del Regolamento (comma 1), che obbliga gli istituti depositari:

a raccogliere, conservare e catalogare i documenti depositati [...] secondo le norme definite dagli standard nazionali [...] ad effettuare, ove necessario, copie a fini conservativi dei documenti depositati e raccolti [...], verificare l'esatto adempimento delle prescrizioni della legge e del presente regolamento, reclamare i documenti non pervenuti.

La raccolta per deposito legale è sdoppiata in un archivio nazionale e in un archivio regionale, e sdoppiate sono ugualmente le sedi di raccolta. Quattro sedi diverse, ciascuna delle quali dovrebbe, almeno in linea teorica, perseguire le stesse finalità istituzionali. Questi obiettivi sono davvero perseguibili? E i loro costi sono sostenibili? Come abbiamo già detto, il deposito legale non consiste nella raccolta inerte di materiale, ma comporta costi di prevenzione dal de-

grado, di conservazione e di produzione di servizi bibliografici; insomma tutte operazioni *labour-intensive* non particolarmente economiche. A quanto potrebbe ammontare la spesa?

Cominciamo dai costi di conservazione. Il patrimonio documentario moderno è costituito dal materiale cartaceo derivato dalla cellulosa e trattato con reattivi acidi e alcalini; anche conservato nelle migliori condizioni, ha un ciclo vitale che in qualche caso (come quello dei giornali) non supera il secolo. Molto più breve è la “speranza di vita” di un supporto audiovisivo, stimabile intorno ai vent’anni, o di un supporto elettronico, non superiore ai tre-cinque anni. Al termine del loro ciclo di vita, i prodotti vanno copiati o trasferiti su altri supporti. La spesa non è valutabile esattamente, ma si capisce subito che, moltiplicata per ognuno dei documenti in ingresso, non può risultare indifferente.

A tali importi vanno aggiunti i costi della produzione dei servizi bibliografici nazionali. In uno studio di qualche tempo fa, essi erano stimati annualmente oltre un miliardo di vecchie lire per ciascuna delle due biblioteche nazionali centrali. All’epoca venivano elaborate circa 13.000 registrazioni bibliografiche all’anno. È possibile che nel frattempo i costi siano calati, anche se nessuno ha mai reso pubbliche nuove cifre, né smentito quelle di oltre dieci anni fa. Quali che siano la loro entità, i costi di produzione e di distribuzione di un servizio bibliografico nazionale in termini di risorse umane, comprensivo dell’unità di reclamo del deposito legale, del controllo bibliografico e della diffusione delle registrazioni, non possono essere inferiori ai 50,00 euro per registrazione bibliografica, a maggior ragione se questa comprende anche le informazioni relative al materiale non librario.

Seguono poi i costi per la messa a disposizione al pubblico delle pubblicazioni, che sono nascosti, perché ogni biblioteca li assorbe nelle spese generali riguardanti la circolazione di documenti, anche se la conservazione e il trattamento del materiale non librario richiedono delle infrastrutture *ad hoc*.

Da quanto detto finora appare evidente che la pratica del deposito legale non è a costo zero. Ora, sia la Legge sia il Regolamento ribadiscono che dalle disposizioni in vigore non devono derivare “nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (Regolamento, articolo 1). In pratica, il perseguimento delle politiche bibliografiche e di conservazione va realizzato senza fondi aggiuntivi, anche se nel frattempo il numero delle pubblicazioni, l’ambito di raccolta e le relative informazioni bibliografiche sono cresciute di molto rispetto a una quindicina di anni fa. Il simultaneo perseguimento di *tutte* le finalità in *tutte* le istituzioni depositarie per *tutti* i documenti non può che portare a una lievitazione anomala dei costi o, come è più probabile, a una politica inerte di sviluppo delle collezioni, che comprenderà un immagazzinamento senza selezione, una produzione bibliografica senza strategia, una raccolta svolta al di fuori di ogni contesto politico e biblioteconomico.

Ciò è tanto più grave in quanto le politiche di conservazione fanno ora parte di una visione europea dove, a poco a poco, ruoli e funzioni sono sempre meglio profilati e maggiore risalto hanno le politiche di ripartizione delle risorse. Ora, sia la Legge sia il Regolamento prescrivono un quadro di raccolta universale, quando enunciano che oggetto di deposito sono i documenti “destinati all’uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l’ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzio-

ne, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap” (Legge 106/2004, articolo 1, comma uno) o nella versione del Regolamento (articolo 2): “i prodotti editoriali destinati all’uso pubblico sia a titolo oneroso che gratuito, contenuti su qualsiasi supporto sia analogico che digitale, nonché su ulteriori supporti prodotti dall’evoluzione tecnologica”. Malgrado tali ambiziosi obiettivi, Legge e Regolamento non prefigurano né incoraggiano un abbozzo di ripartizione dei compiti fra le istituzioni depositarie, e neanche applicano processi di selezione radicali: sono esclusi solo gli estratti di riviste, le bozze di stampa, i registri e la modulistica, gli elenchi dei protesti cambiari, le mappe catastali e la pubblicità (articolo 8 del Regolamento). Sono invece incluse le ristampe dei volumi, non però in ambito regionale. Con un ambito universale di deposito e un numero illimitato di categorie di pubblicazioni raccolte secondo il principio dell’esaustività è facile prevedere il collasso del sistema bibliotecario di conservazione e una politica totalmente inconsapevole, e dunque ancora più inerte, di raccolta. Le conquiste degli anni Novanta – raccolta controllata, criteri ragionati di conservazione – sono rimaste lettera morta nei due dispositivi legislativi italiani; trionfa ancora una volta, e in un modo che non mancherà di generare disfunzionamenti nella macchina depositaria, il principio del “tutto e per sempre”.

7. Relazioni con gli editori/produttori

Si è già detto che una delle novità del deposito legale è il rapporto fiduciario tra editori/produttori e istituzioni depositarie. I primi apprezzano la pubblicità data ai loro pro-

dotti attraverso i servizi bibliografici nazionali; le seconde si assicurano un flusso regolare di pubblicazioni senza ricorrere a fastidiose procedure di reclamo. Questa fiducia, tuttavia, rischia di incrinarsi nel caso italiano. Sebbene una proposta precedente l’approvazione della legge avesse suggerito saggiamente il numero di tre copie di deposito, queste sono diventate quattro in corso di dibattito.¹³ Se il flusso in entrata nelle Biblioteche nazionali centrali di Firenze e Roma fa parte di una tradizione consolidata, le due copie “regionali” alimentano una politica di documentazione che avviene a titolo gratuito, sulle spalle degli editori e dei produttori. Non può inoltre che lasciare perplessi, e francamente irritare, quella disposizione del Regolamento che fissa un obbligo di deposito prima ancora che siano individuate le istituzioni depositarie per i documenti sonori e video, per i film e i soggetti dei film, per le sceneggiature, per la grafica d’arte e i video d’artista (articolo 6 comma 6 del Regolamento). Secondo tale comma, i documenti sopramenzionati devono infatti essere consegnati *temporaneamente* alle Biblioteche nazionali centrali di Firenze e Roma, le quali li trasmettono all’istituto depositario più idoneo alla loro conservazione. Il timore che il provvisorio si trasformi in definitivo è legittimo, così come la realtà di una raccolta senza disegno preliminare, volta unicamente a immagazzinare e dunque, in ultima analisi, a provocare il deterioramento del documento. È facile immaginare che i direttori delle due biblioteche nazionali centrali vivano queste disposizioni come l’inizio di un incubo che ha buone probabilità di diventare permanente. Altro elemento “poco amichevole” nei confronti degli editori e dei produttori è il formalismo procedurale, che porta a un’amministra-

zione del deposito ricca di adempimenti burocratici e di ulteriori costi a loro carico. Gli adempimenti consistono (articoli 7 e 10 del Regolamento) nel porre su ogni volume: la scritta “Esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106”, i dati relativi al soggetto depositante, un elenco in due copie dei documenti con tutti gli elementi identificativi necessari alla sua individuazione, lo ISBN, come se gli imprenditori avessero tempo libero e risorse umane da dedicare in via esclusiva all’osservanza degli obblighi burocratici. Questa pratica avrebbe senso se la notizia bibliografica fornita potesse essere un elemento attivo di un metadato direttamente inseribile all’interno di una base di dati. Non è questo però il caso: data l’inesistenza della cooperazione tra biblioteche e editori è molto probabile che, una volta ingressati nelle istituzioni depositarie, i documenti saranno corredati di una registrazione bibliografica autorevole e sottoposti a un trattamento bibliografico che li qualifichi – vale a dire disporranno di un codice identificativo del materiale ricevuto per deposito legale, e non acquistato. Gli editori, dunque, non solo subiscono il danno di un formalismo burocratico che li penalizza, ma anche la beffa dell’inutilità delle operazioni effettuate, una volta che il documento ha varcato la soglia della biblioteca.

A questi oneri vanno naturalmente aggiunti i costi vivi dei quattro differenti invii destinati alle istituzioni depositarie.

Viziata da burocratismo è anche la procedura che rende possibile, a norma degli articoli 8 e 9 del Regolamento, gli esoneri parziali per i lavori prodotti in un quantitativo inferiore alle 500 copie o per le opere il cui valore è tale da comportare una perdita notevole per l’editore che effettuasse i quattro

invii. L'esonero comporta una domanda rivolta a una commissione mista nazionale/regionale, da cui dovrebbe provenire (dopo quanto tempo? da quale ufficio?) una risposta positiva. La farraginosità dei meccanismi procedurali, i costi impropri riversati anche in questa circostanza sugli operatori privati sembrano ricordare, se mai ce ne fosse bisogno, come in Italia sia a volte più faticoso osservare le leggi che evaderle.

8. Le istituzioni depositarie

Le norme relative alle istituzioni depositarie responsabili degli archivi nazionali e regionali della produzione editoriale non possono non indurre a perplessità. Sono istituzioni depositarie certe, almeno per quanto riguarda il materiale a stampa, le due Biblioteche nazionali centrali di Firenze e di Roma (articolo 6 della Legge). In alto mare è invece la designazione degli archivi riguardanti le produzioni editoriali stampate nelle Regioni e nelle Province autonome. La Legge prevedeva che entro sei mesi (dunque, alla fine del 2004) fossero individuati il numero di copie da depositare e i soggetti depositari regionali, ma dopo due anni, Regioni e Province non avevano ancora comunicato il nome di tali archivi. L'articolo 4 del Regolamento prescrive che essi dovranno essere determinati per legge nelle Regioni e nelle Province autonome, le quali proporranno le sedi designate alla Conferenza unificata stato-regioni-province autonome, avvalendosi, se è il caso, delle strutture statali. Il termine di legge è entro nove mesi (dunque, entro maggio 2007); in caso di mancata proposta, è lo stato stesso che designa gli archivi in ciascuna delle Regioni non ottemperanti.

Se mai tale evenienza dovesse verificarsi, saranno due gli attori re-

calcitranti: gli editori/produttori, costretti a sobbarcarsi gli oneri connessi, ma anche le istituzioni depositarie designate *ex imperio* e costrette ad assolvere compiti cui non sono preparate.

Inoltre, il Regolamento concede alla Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia e alla Biblioteca centrale del CNR (articoli 12 e 13 del Regolamento) il privilegio di avvalersi della facoltà di richiedere copie agli editori nelle discipline di pertinenza, attraverso forme di deposito volontario e su richiesta delle biblioteche. Ancora un obbligo per l'editore, ancora un onere.

Dal capo III al capo V (articoli 14-31) il Regolamento dispone il deposito di documenti non librari, anch'essi finalizzati alla creazione di archivi nazionali e regionali. Gli archivi nazionali sono: la Discoteca di stato, ribattezzata Museo dell'audiovisivo, per i documenti sonori e video prodotti in Italia o distribuiti nel mercato italiano; l'Istituto nazionale per la grafica per i documenti di grafica d'arte, i video d'artista e i documenti fotografici; la Cineteca nazionale per i film, anche se soggetti e sceneggiature vanno consegnati alla Biblioteca "Luigi Chiarini" del Centro sperimentale di cinematografia — Cineteca nazionale. I documenti su qualunque supporto tecnologico, di tipo riscrivibile o non riscrivibile, contenenti informazioni digitali vanno alle due Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze. Per questa tipologia di documenti anche la Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia e la Biblioteca del CNR possono reclamare una copia di deposito, nei rispettivi ambiti disciplinari di competenza. Non è stata invece risolta la materia riguardante il deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica (siti web), che è sospesa e rinviata a un successivo regolamento.

Sono molti i punti oscuri. Il fatto che in due anni, dal 2004 al 2006, nessuna regione abbia designato una biblioteca può essere spiegato dall'attesa del Regolamento che avrebbe dovuto risolvere i punti più controversi. In realtà, il Regolamento mette le basi per la costituzione di una rete, ma senza fissarne gli snodi e, soprattutto, senza determinarne le attività. Non è chiaro se, e a quale livello, debba esserci una base di cooperazione e in che modo debbano essere assegnati i compiti. La cooperazione, peraltro, non sembra essere uno degli obiettivi primari della riforma, che in nessun punto, ad esempio, parla di rete o auspica programmi di collaborazione tra le varie entità coinvolte: non ad esempio tra le due biblioteche nazionali centrali (le sole, in fondo, ad avere un'esperienza diretta nel deposito legale), non tra queste e gli archivi nazionali di materiale non librario, e neppure tra gli archivi nazionali e gli archivi regionali.

Forse l'aspetto più sconcertante è che, mentre negli altri paesi europei si nota la tendenza all'accentramento della raccolta – come dimostrano i casi di Gran Bretagna, Germania e Francia – e alla cooperazione tra le istituzioni depositarie, almeno nei servizi bibliografici nazionali, in Italia sembra rafforzarsi e consolidarsi la tendenza corrente a raccogliere il materiale in modo inerte senza alcuna sinergia nella formazione delle collezioni e nella produzione di un'informazione bibliografica accurata e coerente con il volume e la natura delle raccolte depositate.

9. In sintonia o in contrasto con l'Europa? Le ragioni di un'anomalia

La normativa italiana risulterebbe quindi essere in contrasto con le iniziative europee e internazionali? Riprendendo la lista delle tenden-

ze generali sul deposito legale esposta nel paragrafo 3, vediamo qui di seguito in che modo essa si discosta dagli sviluppi più recenti. La Legge e il Regolamento:

1) perseguono politiche culturali atomizzate, onerose e improntate a criteri pre-tecnologici, realizzate attraverso la separazione artificiale delle collezioni depositate;

2) determinano criteri di selezione per le categorie di documenti depositate talmente poco restrittivi che diventa illusorio formulare adeguate politiche di prevenzione e di conservazione; le norme italiane finiscono così per essere applicate indiscriminatamente a ogni tipo di documenti;

3) non pongono le basi per un'organizzazione dei servizi bibliografici nazionali efficiente e comprensiva, utile sia alla valorizzazione del patrimonio sia alla collaborazione con il comparto editoriale, incoraggiando al contrario la proliferazione delle bibliografie in iniziative parallele e non coordinate tra loro;

4) pur disperdendo le collezioni tra più istituti, non mettono in atto alcuna politica comune di conservazione dei documenti attraverso la ripartizione dei compiti e della spesa e la costituzione di una piattaforma di raccordo con le iniziative europee;

5) disincentivano la collaborazione con gli editori e i produttori, mettendo in atto procedure di deposito complicate e dense di costosi e fastidiosi vincoli burocratici, con il risultato che le istituzioni depositarie, per far applicare le disposizioni di legge, dovranno anch'esse attivare costose e fastidiose procedure di reclamo;

6) non prevedono campagne di informazione e operazioni di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti depositari;

7) in merito alle pubblicazioni elettroniche online, osservano un atteggiamento sostanzialmente rinunciatario, rimandando a data ul-

teriore la messa a punto di soluzioni a lungo termine e suggerendo altre sperimentazioni, nonostante il consolidamento delle esperienze nelle tecniche di digitalizzazione maturate dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze nell'ambito dei progetti europei.

Questo quadro, dunque, si discosta fortemente dalle politiche internazionali di deposito legale. Per quale ragione? Perché un dibattito più che trentennale, che in alcuni momenti si è anche avvalso di cospicui finanziamenti *ad hoc* forniti dalla Commissione europea,¹⁴ è poi culminato in una normativa pervasa da una visione diametralmente opposta ai suggerimenti sviluppati *in itinere*?

Le ragioni sono molteplici. La prima è di ordine culturale. Nonostante la ricerca storica, in particolare quella relativa alla storia del libro, abbia raggiunto vette di eccellenza in Italia, e a dispetto di una competenza nelle attività di conservazione e di restauro ammirata in tutto il mondo, la riflessione sulla politica culturale italiana in materia di patrimonio documentario è inesistente e, in genere, succube di quella sviluppata nell'ambito della conservazione del patrimonio storico-artistico e archivistico. Lo dimostra anche l'uso, all'interno sia della Legge sia del Regolamento, del termine "archivio" nazionale e regionale, e non di "raccolta", più corrente nella disciplina e nella letteratura biblioteconomica di ambito internazionale. Tale riflessione deficitaria sui principi porta a una strategia di raccolta universalizzante, secondo cui *tutti* i documenti, di ogni tipo, di ogni età, sono trattati come se fossero degli incunaboli e delle cinquecentine, dimenticando che la caratteristica principale del libro (così come del video, del disco, della pubblicazione elettronica) è quella di essere riproducibile in modo meccanico e dunque ulte-

riormente replicabile in digitale, e di non essere un'opera artistica, un pezzo unico, da conservarsi in quanti più luoghi possibili. (Del resto, anche la comunità degli storici e dei bibliografi ha perso molta della sua credibilità nel mondo bibliotecario e istituzionale a causa delle posizioni bucoliche e tecnofobe assunte da alcuni dei suoi più autorevoli rappresentanti, che mostrano un totale disinteresse per le esigenze di carattere gestionale e per i vincoli di spesa.)

La seconda ragione è tecnica. L'esistenza poco plausibile di due biblioteche nazionali centrali e l'inadeguatezza dei servizi da esse sviluppati – raccolta per deposito legale e produzione di servizi bibliografici – hanno deluso le aspettative della comunità professionale. Questo vuoto di servizi ha ingenerato una comprensibile impazienza e l'ambizione, in seno ad alcune istituzioni, di occupare impropriamente il terreno non coperto sul piano nazionale.

Invece di gridare allo scandalo ed esercitare pressione sulle istanze centrali di governo delle biblioteche, la comunità professionale ha fatto dell'aberrazione bicefalica una virtù, eleggendola a carattere distintivo della situazione italiana e a variante originale del concetto di biblioteca nazionale. Lo dimostrano persino i manuali italiani di biblioteconomia che danno per scontata l'anomalia delle due biblioteche nazionali centrali, o addirittura sopprimono la nozione stessa di biblioteca nazionale, riducendola a una semplice biblioteca di ricerca.

Questa distorsione teorica ha già partorito il mostro economico del modello "invertito" di produzione dei servizi bibliografici su cui ci siamo già soffermati, dove è il catalogo collettivo SBN a riversare nella *Bibliografia nazionale italiana* le registrazioni bibliografiche relative alle pubblicazioni italiane

(che però deve correggerle e rivederle), e non il contrario. In questo modo SBN ha assunto improprie funzioni di servizio bibliografico nazionale.

È questa stessa comunità professionale che ha con ogni probabilità suggerito ai legislatori soluzioni atomizzate di deposito e che si appresta ora a consegnare alle generazioni future il fardello insostenibile di una molteplicità di canali di ingresso, una sovrapposizione degli sforzi di conservazione unita alla proliferazione di servizi bibliografici ridondanti e non coordinati tra loro.

Nella costruzione di tale anomalia una grossa parte di responsabilità la detiene – ed è questa la terza ragione, quella amministrativa – il Ministero per i beni e le attività culturali, che nulla ha fatto in questi anni per sciogliere il nodo fondamentale della biblioteca nazionale. La mancata unificazione è dovuta senz'altro a problemi amministrativi di ardua soluzione, come ad esempio il differente statuto delle due biblioteche nazionali centrali, ma è molto probabile che all'inazione del Ministero non siano state estranee logiche istituzionali di bottega: ad esempio, il ruolo e il numero di direttori, e l'equilibrio dei ruoli dirigenziali. Negli anni passati il Ministero non ha esitato a compromettere l'immagine bibliografica dell'Italia in nome del mantenimento dello *status quo*, tradendo le raccomandazioni dei rapporti europei, sminuendo il ruolo delle biblioteche nazionali e favorendo, con il suo mancato impegno, l'emergenza di altre istituzioni specializzate, come la Biblioteca "Luigi Chiarini" – Cineteca nazionale e l'Istituto nazionale per la grafica, in funzione di depositi centralizzati.

Infine, l'ultima ragione dell'anomalia è di carattere politico. I Ministri per i beni culturali che si sono succeduti in questi anni hanno trattato la formazione legislativa

del deposito legale al di fuori di ogni ipotesi di ristrutturazione dei servizi, considerandolo come un problema puramente tecnico e non anche gestionale, come un atto amministrativo e non un servizio reso alla comunità degli utenti, come un capitolo di spesa e non un'occasione di rilancio del sistema bibliotecario e culturale nazionale. Vi è certamente una motivazione ideale che presiede alla costituzione degli archivi regionali, ma vi è forse anche il calcolo, da parte del Ministero, di scaricare sui bilanci regionali quella che deve essere principalmente una responsabilità statale: la conservazione del patrimonio nazionale. Il gioco è riuscito solo a metà e non è detto che riesca del tutto, come dimostra la freddezza con cui le Regioni hanno accolto la Legge e il Regolamento. Hanno fatto il resto gli orgogli regionalistici, le ambizioni a buon mercato, l'esaltazione dei fini a dispetto dei mezzi... e le altre caratteristiche che spesso accompagnano l'azione della classe politica, non solo italiana. A sua parziale discolta va detto, però, che in questa occasione essa non ha trovato il sostegno di una comunità professionale e di ambienti culturali capaci di indirizzarla e di dare coerentemente seguito alle sue scelte.

10. Ventuno proposte rivolte alle istituzioni incaricate della realizzazione del deposito legale in Italia

L'analisi finora condotta può apparire distruttiva e ispirare pessimismo. Non deve essere così. Molti fattori che hanno determinato il contenuto e l'iter procedurale di questa riforma oggi non sono più attivi, la Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali è cambiata; inoltre viene oggi prestata maggiore attenzione alle pro-

blematiche gestionali e al concetto di bene culturale come servizio. La diffidenza stessa delle amministrazioni regionali può essere interpretata come un tratto di disinterezza, ma anche come un indice di saggezza, perché esprimerebbe la riluttanza, da parte degli organismi locali, ad assumersi responsabilità e intraprendere attività senza un'adeguata copertura finanziaria e al di fuori di un quadro generale di politica dell'informazione e della conservazione.

Malgrado i vincoli strutturali, sia la Legge sia il Regolamento permettono alle istituzioni depositarie coinvolte di condurre una politica attiva, ristabilendo la centralità razionalizzatrice e organizzatrice delle priorità culturali. Le misure che ci permettiamo di proporre sono rivolte a quanti – Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, Biblioteche nazionali centrali di Firenze e Roma, Archivi istituzionali di materiale non librario, Regioni e organi decentrati – si accingono ad applicare il testo legislativo, convertendo in azione una politica culturale magari già sperimentata in progetti, ma mai tradotti in comportamenti stabili.

Tali proposte non hanno la pretesa di essere esaustive, ma la loro applicazione contribuirebbe a imprimere una sterzata decisa verso l'accentramento delle funzioni e il coordinamento delle operazioni su cui oggi tacciono Legge e Regolamento, ma di cui il sistema bibliotecario italiano ha estremo bisogno, anoressico per mancanza di finanziamenti e pronto al collasso per insufficienza di spazi fisici.

Per la Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali
A breve termine:

1) Avvio del progetto di unificazione degli uffici del deposito legale delle Biblioteche nazionali centrali di Firenze e di Roma attraverso una precisa ripartizione dei

compiti di controllo, di monitoraggio e di reclamo (ad esempio, per geografia editoriale), affidando il coordinamento a una delle due biblioteche, che avrà poteri gestionali allargati;

2) lancio del progetto di unificazione dei dipartimenti di catalogazione delle Biblioteche nazionali centrali di Firenze e di Roma per la produzione dei servizi bibliografici nazionali, affidando il coordinamento a una delle due biblioteche, che avrà poteri gestionali allargati;

3) circolare ministeriale indirizzata agli editori e ai produttori che sospende l'attuazione degli articoli 1 e 4 del Regolamento riguardante il deposito dei documenti negli archivi regionali;

4) circolare ministeriale indirizzata agli editori e ai produttori che sospende l'attuazione dell'articolo 6 comma 6 del Regolamento, riguardante il deposito dei documenti sonori e video, dei film, dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature, dei documenti di grafica d'arte, dei documenti fotografici e i video d'artista;

5) studio di fattibilità riguardante la migliore soluzione organizzativa per la raccolta delle pubblicazioni elettroniche e la diffusione delle relative registrazioni bibliografiche, anche nel quadro d'insieme della Biblioteca digitale italiana.

A medio termine:

6) Varo di progetti comuni con gli organismi regionali incaricati delle politiche di controllo del deposito legale e dell'offerta di servizi bibliografici regionali, quest'ultimo come servizio selettivo (*sort* per editore) rilasciato dal servizio bibliografico unificato delle due biblioteche nazionali centrali;

7) lancio del processo di unificazione delle due Biblioteche nazionali centrali di Firenze e Roma.

Per le due Biblioteche nazionali centrali di Firenze e Roma

A breve termine:

8) Sull'esempio della Biblioteca nazionale tedesca, elaborazione di un regolamento mirante a escludere determinate categorie di materiale (e, più in particolare, le ristampe) dalla raccolta per deposito legale;

9) campagna di sensibilizzazione e di informazione rivolta agli editori/produttori sulle politiche relative al nuovo deposito legale e ai servizi bibliografici;

10) realizzazione di una procedura automatizzata di scambio di informazioni sul deposito, realizzabile in SBN o, più semplicemente e in modo più economico, attraverso dispositivi di *office automation*;

11) indagine conoscitiva riguardante le risorse in dotazione nelle due biblioteche nazionali centrali in vista della successiva unificazione degli uffici di deposito legale e di catalogazione, e studio dei requisiti amministrativi e delle barriere da superare (ad esempio, lo statuto differente delle due biblioteche) come condizione preliminare alla loro unificazione.

A medio termine:

12) Analisi organizzativa riguardante la ripartizione dei compiti e l'integrazione dei vari dipartimenti delle due biblioteche nazionali centrali in vista della loro successiva unificazione.

Per le istituzioni depositarie di materiale non librario (Discoteca di stato, Cineteca di stato, Istituto nazionale per la grafica, Biblioteca "Luigi Chiarini" del Centro sperimentale di cinematografia – Cineteca nazionale)

13) Elaborazione dei piani di conservazione delle collezioni in funzione del ciclo di vita dei documenti;

14) sull'esempio di altri istituti stranieri, determinazione dei criteri di selezione del materiale depositato in entrata;

15) coordinamento con l'ufficio unificato interno alle due biblioteche nazionali centrali responsabile

per i servizi bibliografici nazionali, con l'obiettivo di realizzare delle serie speciali riguardanti le categorie di materiale non librario, adottando standard comuni non solo di produzione, ma anche di diffusione dell'informazione bibliografica; 16) progetti pilota di collaborazione tra centri di raccolta nazionali e regionali per l'unificazione delle procedure di raccolta e di reclamo dei documenti.

Per gli organismi regionali incaricati di procedere alla creazione degli archivi regionali

17) Designazione immediata degli istituti depositari a livello regionale; 18) successivi piani di sensibilizzazione degli editori/produttori presenti nella regione; 19) piani di conservazione regionale delle collezioni, tenendo presente il ciclo di vita dei documenti; 20) elaborazione di un regolamento che escluda alcune categorie di materiale, con un livello di maggiore selettività rispetto a quello formulato a livello nazionale, anche tenendo conto del principio dell'eshaustività nella selezione; 21) diffusione dei servizi bibliografici regionali per la promozione dell'editoria regionale.

ted by M. Manzoni, Commission of the European Communities, Information management, Luxembourg, Directorate General XIII, 1992.

⁶ Queste cifre sono riportate nei volumi editi dall'EUROPEAN COMMISSION ON PRESERVATION AND ACCESS, *Choosing to preserve. Towards a cooperative strategy for long-term access to the intellectual heritage. Papers of the international conference organized by the European Commission on Preservation and Access and Die Deutsche Bibliothek, Leipzig – Frankfurt am Main, 29-30 March 1996*, edited by Yola de Lusenet, Amsterdam, European Commission on Preservation and Access, 1997, e *Preservation management between policy and practice. Papers of the international conference, The Hague, 19-21 April 1999*, edited by Yola de Lusenet, Amsterdam, European Commission on Preservation and Access, 2000.

⁷ Nel progetto JSTOR, a partire da un certo numero di anni (da tre a cinque prima del corrente anno), il consorzio JSTOR assume la gestione degli accessi, impegnandosi però a versare un compenso agli editori.

⁸ Sui consorzi bibliotecari per la conservazione in campo digitale, vedi: TOMMASO GIORDANO, *Le collezioni non abitano più qui?*, "Biblioteche oggi", 24 (2006), 2, p. 90-102.

⁹ Elsevier, che riunisce cinque gruppi editoriali di grandi dimensioni, pub-

blica 1.600 riviste. Il suo fatturato è pari al doppio di quello dell'intera industria editoriale italiana.

¹⁰ ROBERTO MAINI, *La nuova legge sul deposito legale: una riforma non solo per le biblioteche. Interviste a Antonia Ida Fontana, Rosaria Campioni e Maria Prunai Falciani*, "Biblioteche oggi", 22 (2004), 6, p. 7-12; ANNA MARIA MANDILLO, *La nuova legge sul deposito legale. Una riforma non solo per le biblioteche*, "AIB Notizie", (2000), 3, disponibile all'indirizzo: <<http://www.aib.it/aib/editoria/n14/02-03mandillo.htm>>; e rimando soprattutto alla sintesi di NATHALIE RONDEAU, *Le dépôt légal en Italie: vers plus de modernité. Mémoire d'étude*, Enssib (École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques), janvier 2004, <<http://www.enssib.fr/bibliotheque/documents/dcb/rondeau.pdf>>. Tutti i siti sono stati visitati il 19 dicembre 2006.

¹¹ Questo dato, così come quelli successivi, sono riportati nel mio articolo: *Una nazione con troppe biblioteche nazionali*, "Economia della cultura", 6 (2003), 3, p. 301-312.

¹² GIUSEPPE VITIELLO, *Alessandrie d'Europa*, cit.

¹³ <<http://www.aib.it/aib/cen/dl3610.htm>>.

¹⁴ Alludo al progetto Edificare, svolto dal 1992 al 1994; in proposito si veda GIUSEPPE VITIELLO, *Il progetto Edificare*, "Biblioteche oggi", 12 (1994), 9/10, p. 50-67.

Note

¹ Ad esempio PAOLO TRANIello, *Storia delle biblioteche in Italia. Dall'Unità a oggi*, Bologna, il Mulino, 2002.

² GIUSEPPE VITIELLO, *Alessandrie d'Europa. Storie e visioni di biblioteche nazionali*, Milano, Sylvestre Bonnard, 2002.

³ JEAN LUNN, *Guidelines for legal deposit legislation*, Paris, Unesco, 1981.

⁴ GIUSEPPE VITIELLO, *Il deposito legale nell'Europa comunitaria / Legal deposit throughout the European Communities*, Milano, Editrice Bibliografica, 1994.

⁵ Tra gli anni Ottanta e Novanta il cambiamento di prospettiva sul deposito legale è registrato, ad esempio, nel rapporto della Commissione europea, *A synthesis of legal deposit and its practice in the EC member states*, edi-

Abstract

With the recently approved law on legal deposit Italy has gone one step further into the construction of an anomalous library system. European national libraries centralize deposited collection or play a coordinating role within the network of depository institutions. They also maintain excellent relations with publishers and limit the number of deposited copies by devising a national conservation plan and the production of comprehensive and timely national bibliographic services. Moreover, they are fully committed to the collection of electronic publications.

Deposited collections in Italy are dispersed between two national libraries and two additional regional archives. The number of copies has increased just as the number of depository institutions, but with loose or no interaction between them. National bibliographic services are provided mainly by the union catalogue and there is no national conservation plan. Finally, the collection of electronic publications is still to come.